

Nel senso poi dell'intervento dello Stato in problemi di carattere sociale si può citare l'articolo 117 che tratta delle Finanze e proprietà dello Stato, per il quale il diritto di monopolio appartiene allo Stato. Le miniere, le acque, e le forze idrauliche sono proprietà dello Stato. Una legge speciale regolerà le modalità per le concessioni di sfruttamento delle miniere e il modo di alienare le proprietà dello Stato. Così pure lo Stato si interessa di mantenere e di costituire tutti i mezzi di comunicazione, ovunque sia richiesto dagli interessi generali dello Stato.

L'articolo 41 parla della espropriazione di tutti i domini forestali. Il principio è che i grandi domini forestali non possono essere che proprietà dello Stato; ai sensi di questo articolo i grandi domini forestali privati sono per legge espropriati e divengono proprietà dello Stato oppure di enti autonomi. Così pure la legge determinerà la misura con la quale dei grandi domini possono diventare proprietà di altri enti pubblici esistenti o da formarsi. Così pure i terreni forestali, ove il rimboscimento si esige per delle ragioni di clima e di coltura, divengono ugualmente proprietà dello Stato e di corpi autonomi.

I grandi domini forestali che le autorità straniere avevano donato divengono per legge proprietà dello Stato o del Comune senza alcuna indennità. Negli altri casi di espropriazione una certa indennità deve essere data, benchè non sia ciò espressamente disposto dalla Costituzione.

Una legge forestale regolerà le condizioni nelle